



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 62 del reg.</b> <b>Data 30/12/2016</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA N.1577/16 DEPOSITATA IL 22/07/16.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 15
In carica	n. 20	Assenti	n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1577/16 depositata il 22/07/16".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 4 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1577/16 depositata il 22/07/16".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina n.1577/16 depositata il 22/07/16".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



# Comune di Taormina

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1577/16 depositata il 22/07/2016

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL

SINDACO

#### PREMESSO :

- Con ricorso depositato il 18/06/2015 il sig. Ermes Foti proponeva opposizione avverso verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Taormina per violazione al codice della strada, per l'importo di € 286,00;
- Il Comune di Taormina, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio;
- Il Giudice di Pace di Messina con sentenza n. 1577/16 emessa il 06/07/2016, depositata il 22/07/2016 e notificata munita della formula esecutiva il 07/10/2016, ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Orazio Carbone che ne ha fatto richiesta;

#### CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

#### RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 218,87, a titolo di spese di giudizio, in favore dell' avv. Orazio Carbone domiciliato in Messina, legale antistatario del sig. Ermes Foti così suddiviso:

onorario                   €. 150,00  
spese forf. 15%       €. 22,50  
CPA 4%                   €. 6,90



IVA 22% € 39,47  
Totale fattura € 218,87

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 218,87 in favore dell'avv. Orazio Carbone, legale antistatario, con studio in Messina, Viale Cadorna n. 32 C.F. CRBRZO68D14C351A, scaturente dalla sentenza n. 1577/16 depositata dal Giudice di Pace di Messina il 22/07/2016 nel giudizio promosso da Ermes Foti;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 218,87 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 01 programma 0110 macroaggregato 1.10 del bilancio 2016-2018;
4. Dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile n. 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28/12/2016

Il Responsabile del Contenzioso  
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Miss. 01 Progr. 111 Macr. 110  
Proc. 17/2017  
Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curguruto



COPIA

N. 1577/16 R.Sent.  
N. 2739/15 R.A.C.  
N. 8136/16 Cron.  
N. .... Resp.

Studio Legale  
Avv. Orazio Carbone  
Viale Cadorna n. 32 - 98123 Messina  
Tel. 0906010186 - Fax 0906011531

COMUNE DI TAORMINA

07 OTT. 2016

PROT. 19983

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Nazzarena Montera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2739\2015 Ruolo Generale decisa con dispositivo letto  
nell'udienza del 6 luglio 2016 promossa con ricorso depositato in data 18\06\2015

da

Ermes Foti nato a Messina il 04\03\1990 -C.F. FTORMS90C04F158E - e residente in Italia  
(Me) Via Roma n.283 rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso,  
dall'avv. Orazio Carbone avvoraziocarbone@puntopec.it ed elettivamente domiciliato presso  
il suo studio sito in Messina in via Cadorna 32

-ricorrente-

OC

Contro

Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t.

- Amministrazione opposta contumace -

Oggetto: opposizione ex art. 7 D.lgs. n.150\2011 a verbale di contestazione C.d.S.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria 18\06\2015 il sig. Foti Ermes proponeva opposizione  
avverso verbale di contestazione n. V\0001227\2015 elevato il 01\05\2015 da Agenti della  
Polizia Municipale di Taormina elevato da Agenti della Polizia Stradale di Messina e notificato  
in data 21\05\2015, con il quale gli veniva contestata la violazione di cui all'articolo  
126 bis 2° comma C.d.S. in riferimento al verbale n. L 7164 del 27\12\2014.

Per tale violazione veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 286,00 ( comprensiva di

spese di procedimento e notifica).

Il ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento, l'annullamento dell'atto opposto denunciandone l'illegittimità sotto vari motivi meglio specificati in ricorso.

Effettuate d'ufficio le notifiche di rito non si costituiva l'opposta Amministrazione che preferiva rimanere contumace e non provvedeva, neppure a produrre la documentazione relativa al verbale impugnato.

All'udienza del 6 luglio 2016, su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva decisa, all'esito della Camera di Consiglio, come da separato dispositivo di cui veniva data lettura a fine udienza con fissazione di termine ex art. 429 c.p.c. per il deposito della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Taormina non costituito seppur ritualmente citato a mezzo PEC il 01/07/2015.

Il ricorrente chiede l'annullamento del verbale opposto eccependo di avere adempiuto all'onere previsto dall'art. 126 bis comunicando all'organo accertatore di non potere fornire i dati del conducente per l'impossibilità di accertare i movimenti dell'auto al tempo della violazione.

Tale comunicazione non è stata, però, ritenuta sufficiente dalla opposta Amministrazione che ha provveduto ad elevare il verbale oggi impugnato.

L'articolo 126 bis C.d.S. (così come modificato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.27/2005 e dalla legge 26/11/2006 n.286) prevede, al 2° comma che "...nel caso di mancata identificazione di questi (trasgressore), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto

a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 286 ad € 1.142".

Un'attenta analisi della norma in oggetto, volta ad una interpretazione della stessa conforme ai principi costituzionali ed ai principi generali informatori della legge 689/81, induce a ritenere che, affinché possa configurarsi la violazione dell'art. 126 bis 2° comma C.d.S. con applicazione della relativa sanzione pecuniaria, occorre discernere il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a "fornire i dati della patente del conducente al momento della commessa violazione" da quello di colui che per giustificati motivi ometta la trasmissione di tali dati. A conferma di tale assunto va, innanzitutto, posto in rilievo (così come precisato dai Giudici della Consulta con ordinanza n. 244/2006 con la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis C.d.S. così come modificato dalla legge n. 214/2003 nonché dell'art. 180 comma 8 stesso codice, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice di Pace di Aosta) che agli illeciti amministrativi, contemplati nel codice della strada, si applica la disciplina generale dell'illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689 ( Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all'esistenza di un'azione od omissione che sia "cosciente e volontaria", ha inteso prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l'agente da responsabilità.

Dalla corretta applicazione di tale principio consegue che, il proprietario dell'autovettura che dichiara di non essere stato alla guida del mezzo né di ricordare da chi eventualmente lo stesso (mezzo) fosse condotto, non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, non potendosi configurare, nella specie, un rifiuto di fornire informazioni ma, ed è cosa ben diversa, l'impossibilità di fornirle per giustificati motivi.

De

Tanto più in quanto nessun proprietario è giuridicamente tenuto ad annotare, giorno per giorno, chi vi sia alla guida del proprio autoveicolo e che l'art. 196 C.d.S. prevede espressamente che il proprietario possa essere persona diversa dal conducente \ trasgressore.

Va, inoltre, considerato che il termine (abbastanza lungo) di 90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S. (nel testo così come modificato dalla l. n.120\2010 applicabile al caso di specie *ratione temporis*) per la notifica del verbale di accertamento della infrazione, rende molto difficile per il proprietario dell'autoveicolo ricordare con certezza chi fosse alla guida del mezzo.

Sotto tale profilo, poi, deve essere dato rilievo alla circostanza che il privato cittadino non è titolare del potere inquisitorio ed investigativo ( prerogativa dello Stato) né può essere esposto al rischio di rilasciare dichiarazioni non rispondenti alla verità o di violare il diritto alla *privacy*, soprattutto quando dette dichiarazioni devono essere fornite parecchio tempo dopo l'evento.

Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta dal signor Foti Ermes può essere accolta.

Infatti, dalla documentazione allegata in atti, si evince che a fronte del verbale di contestazione n. L0007164\14\1\0 R.G.007621 del 27\12\2014 redatto per violazione dell'art. 158\2° e 5° comma C.d.S. (presupposto a quello oggi impugnato), parte opponente si è attivata inviando raccomandata A\R n. 14943102850-7 del 08\4\2015 (prodotta agli atti) con la quale si comunicava l'impossibilità, atteso anche il lasso di tempo trascorso dall'accertamento, di conoscere il responsabile della presunta trasgressione in quanto "l'autovettura BMW targata DS 191 NV è utilizzata costantemente da tutti i componenti il nucleo familiare, tutti dotati di patente di guida". Il ricorrente provvedeva anche ad allegare certificato di stato di famiglia.

Rileva poi che l'opposta Amministrazione ha preferito rimanere contumace nel presente giudizio rinunciando a fare valere fatti contrari a quelli asseriti dall'opponente.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Taormina e liqui-

date, ai sensi del D.M. n.55 del 10/03/2014, tenuto conto del valore della domanda, della serialità della materia trattata e della complessiva attività svolta, in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Carbone che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Messina, dott.ssa Nazzarena Montera, definitivamente pronunciando sull'opposizione nr. 2739/2015 R.G., proposta con ricorso depositato in cancelleria il 18/06/2015 da Foti Ermes nei confronti del Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. così dispone:

- dichiara la contumacia del Comune di Taormina.
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato nr. V\0001227\2015 elevato il 01/05/2015 da Agenti della Polizia Municipale di Taormina.
- condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Carbone che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio il 6 luglio 2016

Il G.d.P.

Dr.ssa Nazzarena Montera





Copia P.E. x Avv.<sup>12</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € \_\_\_\_\_

Messina 2 AGO/2016

F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Di Maria

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorervi, quando ne siano legaimente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>12</sup> ORAZIO CARBONE  
nell'interesse di IN STRESSO (CAVALI DISINATTARIO)


Messina 2 AGO/2016

F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Di Maria

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>12</sup> ORAZIO CARBONE  
nell'interesse di IN STRESSO (CAVALI DISINATTARIO)

Messina 2 AGO/2016

Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio Di Maria



22854

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, lo sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario  
addetto all'ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Messina, ivi  
residente per la carica, ha ricevuto e dato copia dell'annotato atto a:

1070  
1070  
COMUNE DI TORTONA,  
IN PERSONA DEL  
SINDACO P.F.,  
PALAZZO DEI GIURATI -  
C. SO UMBERTO I, 217

38038 TORTONA a

mezzo poste con Raccom. 1767260316899

del 03 OTT. 2016

Me, 03 OTT. 2016






Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Sterrantino Rosaria*



IL PRESIDENTE

*Sig. Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Carrubba Rossana*



---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



